

ACCORDO CONTRATTUALE

tra l'Azienda USL Toscana Centro e Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l. per l'erogazione dell'attività congiunta di prestazioni cod. 56 afferenti al Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa – Validità dalla data di ultima sottoscrizione al 31/12/2027

PREMESSO

- che la Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l. è in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Prato n. 90271 del 01/06/2016 e n. 217799 del 07/10/2024;
- che l'Azienda USL Toscana Centro, con Decreto n. 5072 del 13/03/2025 "*Rinnovo accreditamento istituzionale dell'Azienda USL Toscana Centro*", è titolare dell'accreditamento istituzionale per il Processo di Riabilitazione presso la Casa di Cura Villa Fiorita, via Cantagallo n. 56 – Prato;
- che presso la Casa di Cura Villa Fiorita è presente la Struttura di riabilitazione residenziale intensiva cod. 56 che, a partire dal 5 maggio 1997, ha supportato il fabbisogno sanitario di riabilitazione intensiva delle ex Aziende Sanitarie territoriali prima e, successivamente, della USL Toscana Centro, attualmente la struttura con il più alto numero di posti letto aziendale;
- che, con Delibera D.G. n. 306 del 03/03/2022 "*Delibere Direttore Generale n. 262/2021 e 632/2021 - rimodulazione budget per prestazioni riabilitative*", l'erogazione delle prestazioni riabilitative cod. 56 ricomprese nella convenzione e nella scheda di budget approvate con gli atti richiamati nell'oggetto è stata ricondotta al processo di attività congiunta per il periodo di vigenza dell'accordo, dal 01/08/2021 al 31/12/2024 destinando a tale setting l'importo di € 2.300.000,00 quale tetto massimo annuale;
- che con nota Prot. U. 9579 del 14/02/2025, su indicazione della Direzione Sanitaria Aziendale, per l'erogazione delle prestazioni riabilitative cod. 56, è stata attivata la proroga di un anno, al 31/12/2025, così come previsto dalla convenzione e, con nota Prot. n. 72307 del 23/12/2025 è stata richiesta, e accettata, l'ulteriore proroga al 31/03/2026, nelle more della condivisione degli elementi contrattuali del nuovo accordo;
- che, a seguito di confronti e di note tra l'Azienda e la Casa di Cura Villa Fiorita, è stato condiviso di definire un nuovo accordo per l'erogazione di prestazioni riabilitative cod. 56 in attività congiunta, valido dalla data di ultima sottoscrizione al 31/12/2027, con efficacia a partire dal 01/06/2026, al fine di avviare e completare l'aggiornamento del processo di accreditamento aziendale da parte delle Strutture competenti, prorogabile di un ulteriore anno previa verifica del fabbisogno aziendale;

RICHIAMATI

- il Decreto Ministero della Salute 18 ottobre 2012 “*Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale*”;
- la Delibera GRT n.86/2005 “*Determinazione tariffe massime delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza erogate in regime di ricovero ospedaliero*”;

TANTO PREMESSO TRA

PAZIENDA USL TOSCANA CENTRO, di seguito denominata “**Azienda**”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona Direttore della SOS Procedure Amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 31/03/2026;

E

CASA DI CURA VILLA FIORITA S.R.L., di seguito denominata “**Casa di Cura**” con sede legale in Prato, Via di Cantagallo 56, P.I. 02323750972, in persona del Legale Rappresentante dr. Valtere Giovannini, domiciliato per la carica presso la struttura stessa

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

L’oggetto dell’accordo contrattuale è l’erogazione congiunta di prestazioni di riabilitazione cod. 56 in attività congiunta.

L’Azienda è titolare, a tutti gli effetti, dell’attività congiunta di riabilitazione distribuiti nei 4 MDC così dettagliati:

- 1 MDC neurologico;
- 4 MDC respiratorio;
- 5 MDC cardiologico;
- 8 MDC ortopedico;

per un totale di n. 22 posti letto + 8 D.H. dedicati a pazienti in carico al Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione, in particolare della SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Prato. I posti letto saranno utilizzati dall'Azienda secondo il proprio fabbisogno, senza possibilità di eccezione alcuna da parte della Casa di Cura sul numero di posti letto occupati.

Art. 3 - Tariffa e tetto massimo annuale

Il tetto massimo annuale è pari a € 2.300.000,00.

La Casa di Cura, nel corso di ogni singola annualità di erogazione, potrà chiedere eventuali rimodulazioni dei volumi economici assegnati anche sulla base di altri accordi sottoscritti con l'Azienda la quale si riserva di valutare le richieste organizzando monitoraggi specifici periodici.

Resta inteso che il volume complessivamente assegnato alla Casa di Cura è da intendersi invalicabile e inderogabile nel rispetto dei vincoli previsti dalla DGRT n. 1339/2022 e s.m.i.

La tariffa è stabilita, come da indicazioni aziendali, conservate agli atti di ufficio, riconoscendo il costo MDC decurtato del 15,5%, le prestazioni erogate in D.H. saranno riconosciute mediamente tra €150,00 - €180,00/die secondo MDC di interesse e fatto salvo eventuali verifiche da parte delle competenti Strutture aziendali, che saranno comunicate alla Casa di Cura per la corretta remunerazione.

Tale tariffa rimane applicata anche a seguito di rimodulazioni del personale, così come indicato all'art. 5.

Le tariffe sono applicate come determinate da:

- Decreto Ministero della Salute 18 ottobre 2012 “*Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale*”;
- Delibera GRT n.86/2005 “*Determinazione tariffe massime delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza erogate in regime di ricovero ospedaliero*”;

fatto salvo eventuali variazioni che la normativa nazionale e/o regionale vorrà disporre in merito.

Le tariffe si intendono comprensive di tutti i costi sostenuti per la produzione delle singole prestazioni di ricovero, ivi compresi gli oneri relativi alle endoprotesi, agli impianti protesici, ortesici ed ausiliari, farmaci, gas medicali utilizzati per le prestazioni di ricovero ed alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, quando correlate ad un episodio di ricovero.

In caso di richiesta di farmaci ad alto costo sarà garantita la continuità delle cure attraverso l'interazione tra l'Azienda e la Casa di Cura.

Per quanto riguarda i ricoveri, le parti danno atto che l'obbligo di spesa a carico del SSN permane con riferimento al solo periodo di erogazione di prestazioni, ovvero fino alla dichiarazione di dimissibilità rilasciata da parte del medico, salvo singoli casi espressamente autorizzati dalla Direzione Aziendale della Azienda USL Toscana Centro. Per eventuali ulteriori periodi successivi di permanenza, la Struttura si

accorderà in autonomia con il paziente, stipulando con lo stesso apposito atto e, pertanto, gli ulteriori periodi non saranno a carico del SSN.

Art. 4 – Decorrenza ed efficacia

Le parti convengono che il presente Accordo ha validità dalla data di ultima sottoscrizione al 31/12/2027, con efficacia a partire dal 01/06/2026, al fine di avviare e completare l'aggiornamento del processo di accreditamento aziendale da parte delle strutture competenti.

L'Accordo, alla sua scadenza, sarà prorogabile di un ulteriore anno previa verifica del fabbisogno aziendale.

Nel periodo dal 01/04/2026 al 31/05/2026 resteranno inalterate le condizioni vigenti di cui alla Delibera D.G. n. 306 del 03/03/2022.

Art. 5 – Modalità per l'erogazione

Il personale infermieristico e assistenziale deve avere specifiche competenze indispensabili nei setting riabilitativi, stante la complessità assistenziale dei pazienti, finalizzate a favorire il massimo recupero funzionale globale (ADL e funzioni specifiche) mediante interrelazione strutturate con i professionisti sanitari della riabilitazione.

Il personale deve prevedere:

- n.1 infermiere/10 p.l e 1 oss/10 p.l nei turni diurni oltre n.1 coordinatore infermieristico;
- n.1 infermiere e 1 oss/15 p.l notturno per ogni piano di degenza (se prevista degenza su più piani)
- a sei mesi dalla sottoscrizione è prevista una verifica al fine di rivalutare il personale assistenziale senza nessuna incidenza sulla parte del riconoscimento economico.

inoltre

- a sei mesi dalla sottoscrizione è prevista una ulteriore verifica al fine di prevedere n.1 ulteriore professionista nella modalità di 6 h /die (dal lunedì al venerdì) a copertura dei d.h. senza nessuna incidenza sulla parte del riconoscimento economico.

Il personale fisioterapico deve aver acquisito esperienza nella gestione di pazienti complessi, in setting cod 56, dal punto di vista riabilitativo e con competenze per tutti gli MDC previsti. Il numero di professionisti sanitari della riabilitazione è stimato è in 9 unità compreso n.1 coordinatore e un logopedista (orario stimato 18 ore/settimana distribuito su almeno 3 giornate lavorative).

Tutto il personale della Struttura deve rispettare le procedure, protocolli ed istruzioni operative aziendali per la presa in carico e gestione del paziente e partecipare alla formazione aziendale per tali setting assistenziali rispettando le indicazioni del Direttore clinico aziendale del percorso.

Il trasferimento diretto dalle Strutture di Ortopedia aziendali alla Casa di Cura/Struttura avviene secondo le procedure aziendali e loro eventuali modifiche o integrazioni, quando il paziente è stabile.

Art. 6 - Obblighi della Casa di Cura

La Casa di Cura mette a disposizione oltre agli spazi di degenza e lo spazio di palestra attrezzata, i seguenti servizi:

- servizio mensa;
- pulizie ordinarie e straordinarie;
- lavanolo;
- dotazione di biancheria;
- smaltimento rifiuti.

Le attività sopra descritte sono organizzate secondo le indicazioni del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione, la Casa di Cura è responsabile degli ausili sanitari necessari per la riabilitazione, della loro manutenzione e sostituzione, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione.

La Casa di Cura si impegna a concordare con l'Azienda e ad effettuare, con oneri a proprio carico, gli interventi che si rendessero necessari per l'adeguamento dei locali, impianti e attrezzature ai fini di ottemperare agli obblighi derivanti dal rispetto dei requisiti di esercizio previsti dalla L.R. n.51/09 e s.m.i.. Inoltre la Casa di Cura dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della Struttura aziendale, degli impianti tecnologici, delle attrezzature e delle apparecchiature elettromedicali e non. A tal proposito la Casa di Cura deve effettuare le verifiche preventive e periodiche come previsto dalla normativa vigente in materia. La relativa documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni e verifiche dovrà essere resa disponibile su richiesta dell'Azienda per gli opportuni controlli.

Devono essere mantenute e aggiornate le misure preventive e protettive previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 7 - Obblighi dell'Azienda

L'organizzazione e la gestione dell'attività sanitaria, di cura, sono di competenza del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Azienda e sono sotto la responsabilità del Direttore del Dipartimento aziendale o suo delegato con esonero di ogni responsabilità della Casa di Cura.

L'Azienda mette a disposizione il personale medico.

L'Azienda è responsabile della registrazione dei flussi SDO.

Sono a carico dell'Azienda gli oneri derivanti dal rispetto dei requisiti previsti di accreditamento istituzionale di cui alla L.R. n.51/2009.

Art. 8 - Condivisione del percorso riabilitativo

Il Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione è responsabile dell'inserimento dei pazienti nel percorso riabilitativo presso la Casa di Cura. Collabora con il personale sanitario che la Casa di Cura mette a disposizione (OSS- infermieri- fisioterapisti) per l'assistenza e la riabilitazione dei pazienti dell'Azienda.

La valutazione dell'accettazione e della dimissione dei pazienti è affidata al Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione in piena autonomia tecnica e professionale, è altresì responsabile di eventuali trasferimenti dei pazienti presso le Strutture aziendali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione si raccorda con la Casa di Cura per l'eventuale acquisto, manutenzione dei presidi sanitari utilizzati per le prestazioni riabilitative MDC.

Il Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione comunica per iscritto alla Casa di Cura i nominativi dei medici che operano all'interno della Struttura aziendale. La Direzione sanitaria della Casa di Cura assicura la regolarità dei turni di servizio per il proprio personale sulla base delle esigenze espresse dal Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione e si impegna a garantire la formazione del proprio personale in servizio presso la Struttura aziendale con oneri a proprio carico anche per la formazione degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 193/03.

Le Parti si danno reciprocamente atto che per quanto attiene le attività sanitarie la Struttura aziendale dovrà avere una propria autonomia logistica ed operativa, compatibilmente con le esigenze organizzative gestionali della Casa di Cura.

La Struttura aziendale dovrà essere identificabile con una propria segnaletica.

La modulistica della cartella clinica è di competenza della Struttura aziendale.

Ogni altra modifica a quanto sopra indicato dovrà essere preventivamente concordato con il Direttore della Struttura aziendale.

Le procedure comuni agli altri setting clinici della Casa di Cura qualora dovessero interessare il Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione dovranno essere preventivamente condivise fra la Direzione Sanitaria della Casa di Cura e il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione.

Nelle ore in cui non sarà presente il personale medico dell'Azienda, la Casa di Cura assicurerà un servizio medico di guardia.

La palestra ed i locali ausiliari annessi sono in piena e totale disponibilità dell'attività della Struttura aziendale.

Art. 9 – Procedure di ammissione e dimissione

L'ammissione e la dimissione dei pazienti è a totale cura dell'Azienda stessa anche per quanto riguarda i rapporti con i terzi soggetti, parenti e familiari dei pazienti. Il Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione predisporrà le procedure in accordo con la Casa di Cura, per la corretta organizzazione delle attività alberghiere, della palestra e l'utilizzo di eventuali spazi in comune. La documentazione amministrativa e sanitaria (SDO) di ciascun paziente è a totale carico dell'Azienda anche ai fini della conservazione, custodia, con esonero di ogni responsabilità della Casa di Cura in merito.

Art. 10 – Fatturazione

La Casa di Cura provvederà alla fatturazione elettronica mensile previa emissione dell'ordine che sarà emesso dall'Azienda sul Sistema NSO ed in conformità con la valutazione da parte del Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa.

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019, all'articolo unico, comma 1, lett. A), dal giorno 1° gennaio 2021 decorre l'obbligo dell'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

La Casa di Cura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di smistamento degli ordini" al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni erogate.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

✓ dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI)

✓ dalla ricezione della nota di debito ai seguenti indirizzi PEC:

gestioneoperativa.uslcentro@postacert.toscana.it

gestioneeconomicofinanziarie.uslcentro@postacert.toscana.it

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

In base alle nuove disposizioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 le fatture dovranno contenere il codice di riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara). Sarà a cura dell'Azienda comunicare tale codice all'avvenuta sottoscrizione del presente accordo.

L'Azienda ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

Art. 12 – Elenco del personale e incompatibilità

La struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è tenuta a comunicare alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura, con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e a qualsiasi titolo.

In tale elenco, che la struttura dovrà inviare due volte l'anno con cadenza semestrale, sarà indicato anche il personale che avrà scelto di esercitare in regime di libera professione. Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente, fatto salvo che l'Azienda potrà chiedere gli elenchi ogni qualvolta lo ritenga necessario.

L'elenco del personale dovrà essere trasmesso in formato excel editabile e in formato pdf.

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione (ANAC art. 1 Linee guida del 25/09/2024), ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà applicato quanto previsto all'articolo 16 del presente contratto.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

Qualora non sia rispettate le scadenze o non venga inviata risposta alle richieste dell'Azienda saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge n. 189 del 30/07/2002, D. Lgs. N. 276 del 10/09/2003 e all'applicazione del contratto di lavoro al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

Art. 13 – Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy” e n. 250 del 20.02.2020 “Sistema aziendale privacy: procedura per la violazione dei dati” cd. Data Breach. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, Allegato 1.

Il Referente trattamento dei dati competente procederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’ “*Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679*” (allegato al presente Accordo), ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 14 – Polizze assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l’Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall’immobile e sue pertinenze.

La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile per danni arrecati a cose e/o persone, anche in caso di rivalsa da parte dell’Azienda, esonerando l’Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all’Azienda al momento della sottoscrizione dell’accordo).

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all’art.10 “Obbligo di assicurazione” della Legge 8 marzo 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Visto il Decreto Ministeriale n. 232 del 15.12.2023, entrato in vigore il 16.03.2024, è possibile in alternativa a quanto disposto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale, procedere al contratto di assicurazione all’assunzione diretta del rischio che deve “risultare da apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie che ne evidenzia altresì le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche

per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese”, inviata al momento della sottoscrizione del presente contratto.

La Struttura è tenuta all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Art. 15 – Controlli

La Struttura riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 16 – Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione e decadenza del contratto

- Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura e dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del 10 del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

- Sospensione

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la accordo per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

- Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione motivata all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, previa verifica delle necessarie comunicazioni da inviare

al competente settore aziendale in riferimento all'atto di accreditamento che l'Azienda ha presso la Casa di Cura.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dall'accordo prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate.

- **Risoluzione**

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC entro congruo termine e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- a) reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- b) reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- c) sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda;
- d) la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Centro da parte della Struttura;
- e) esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e smi. relativamente alla Mandante o alle Mandatarie.

L'Azienda può risolvere la presente accordo, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

In tutti i casi di risoluzione del presente accordo, il solo onere che competerà all'Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione dell'accordo.

- **Decadenza**

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- a) ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- b) accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 11 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- c) in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- d) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 – Responsabili dell'accordo contrattuale

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- ✓ Il Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato per gli aspetti amministrativi dell'accordo;

- ✓ Il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione, o suo delegato, per gli aspetti professionali e sanitari;
- ✓ Il Direttore della SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata per la parte riferita agli ordini, liquidazioni e monitoraggio;
- ✓ Per la Casa di Cura il Legale Rappresentante.

Art. 18 – Spese e clausole finali

Il presente atto consta di n. 12 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze. Per quanto non contemplato nella presente accordo si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto 08/04/2026

p. Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato
Dott.ssa Biancarosa Volponi

p. Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l.
il legale Rappresentante
Dott. Valtere Giovannini

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005